

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/277]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Nelle loro conclusioni ⁽²⁾ del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (5) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31g [Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «31 h. **32010 R 1094:** Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito "l'Autorità", del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità alle disposizioni del presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

